



Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Convenzione Unime/ INPS per il finanziamento di una borsa di specializzazione in Medicina Legale.

Premesso:

- che l'art. 1, comma 1. Lettera d) del DM n. 463/1998 prevede l'erogazione di borse di studio a favore dei figli e degli orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e dei pensionati e utenti della Gestione Pubblica;
- che l'art. 5, comma 8, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 130 del 10 agosto 2017, prevede che le Università possano attivare ulteriori contratti per la formazione specialistica, rispetto a quelli finanziati con risorse statali, di pari importo e durata, con risorse di Enti pubblici, nei limiti dei posti accreditati dal MUR e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale;
- che, con nota prot. n. 6035 del 27/7/21, il Presidente dell'INPS ha formalizzato la volontà di assegnare n.10 borse di studio per il finanziamento di contratti di formazione specialistica in medicina legale aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dal MUR a favore di figli e orfani di iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e dei pensionati e utenti della Gestione Pubblica;
- che, con decreto ministeriale n. 1921 del 28/7/2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha delineato il procedimento per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica;
- che il MUR ha proceduto all'assegnazione alle Università dei suddetti contratti di formazione specialistica aggiuntivi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 368/1999, con Decreto n. 1205 del 21/05/2021;
- che l'allegato 1 del suddetto Decreto prevede il finanziamento da parte dell'INPS di n. 1 contratto di formazione specialistica;

Visti:

- il vigente Statuto dell'Università di Messina;
- la legge 30 dicembre 2010, n.240;
- che il Decreto ministeriale n.1921 del 28/7/2021 ha individuato i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dall'INPS;

Considerato:

- che l'attribuzione delle borse di studio potrà avvenire esclusivamente a favore di soli candidati che siano figli ed orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati e utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- che l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto è avvenuta secondo le modalità e i tempi previsti dal bando di concorso per l'accesso dei medici delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2020/2021 e successivi provvedimenti integrativi, nonché ai sensi della normativa vigente, a seguito di espressa autorizzazione ministeriale;
- che in base al DPCM del 28 settembre 2021, la spesa ciascuna borsa ammonta a Euro 22.700,00 lordi annuali di parte fissa, integrati da Euro 2.300,00 di parte variabile per i primi due anni di formazione specialistica e di Euro 3.300,00 per i due anni successivi;
- che ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.lgs. n. 368 del 1999, per i periodi di recupero delle assenze, effettuate dal medico in formazione per malattia o per maternità, la cui durata non può eccedere un anno, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico oltre a quella prevista per la durata minima del corso legale di studio, la spesa di ciascuna borsa potrebbe subire un incremento di € 22.700,00;
- che, su conforme parere del MUR, l'INPS non stipulerà una fideiussione bancaria a copertura dell'importo finanziato e che non sarà tenuto a nessun altro onere aggiuntivo;
- di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali Corsi con i soggetti proponenti;
- che presso l'Ateneo è attivata la Scuola di Specializzazione in Medicina legale della durata di anni quattro;
- che l'art. 39 del D.lgs. n. 368/99, così come modificato dall'art. 1, comma 300, della L. 23.12.2005, n. 266 prevede che, all'atto di iscrizione alla scuola di specializzazione, il Medico in formazione specialistica stipuli un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente eguale a quello della durata del corso di specializzazione;
- che, durante il periodo della formazione, al medico in formazione è corrisposto un trattamento economico, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- che è necessario provvedere con urgenza alla stipula della convenzione al fine di ricondurre la posizione contabile della specializzanda Dott.ssa Elena Maria Donata Forzese, vincitrice della procedura e in possesso dei requisiti richiesti richiamati in premessa, al volere convenzionale;
- le ragioni di cui all'art. 9, c. 9, lett. n) del vigente Statuto di Ateneo.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di:

- approvare la Convenzione con l'INPS per l'assegnazione di una borsa di studio relativa a n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo per la scuola di specializzazione in medicina legale, nel testo allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Autorizzare la Rettrice a sottoscrivere la già menzionata Convenzione, apportando ove necessario le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero utili in sede di stipula;
- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad apportare tutte le opportune modifiche al Bilancio Unico di Previsione annuale autorizzatorio 2024.

Allegati:

- *Convenzione Unime/INPS per l'assegnazione di una borsa di studio relativa a n. 1 contratto di formazione specialistica aggiuntivo per la scuola di specializzazione in Medicina Legale*

Il Responsabile della struttura proponente

D.A. Bilancio e Finanze

Dott. Salvatore Sidoti

(firmato digitalmente)